



VERBALE DI RIUNIONE

12 febbraio 2018

Oggi, 12 febbraio 2018, alle ore 14:30, a seguito di convocazione da parte del Segretario Generale, per le vie brevi, si è tenuto un incontro tra:

- il Dr. Fulvio Lino Di Blasio, Segretario Generale dell'Ente;

e i Sigg.:

- Gianluca SEMITAI – RSA FILT-CGIL;
- Alessandro Massa – RSA FIT CISL;
- Franco COSA – RSA UILTRASPORTI.

Per definire le modifiche alla vigente contrattazione di II livello, di cui al verbale del 02 ottobre 2017, con particolare riferimento ai sottoelencati elementi:

1. **Modifica art. 3 criterio 1: Parziale eliminazione della trattenuta della quota di premio nelle giornate di assenza per malattia;**
2. **Modifica art. 3 criterio 1: Eliminazione della trattenuta della quota di premio nelle giornate di assenza per ferie;**
3. **Modifica art. 5: Conferma della parziale rettifica – per errore materiale - del testo dell'art. 5 per come modificato a valle dell'incontro del 28 giugno u.s..**

Sono presenti il Dr. Francesco Benincasa, Dirigente della Direzione Affari Generali e Internazionali/Risorse Umane e la Dr.ssa Silvia Coppolino, Responsabile della Direzione Affari Generali e Internazionali/Risorse Umane.

Il **Segretario Generale** dà lettura della formulazione del criterio 1 dell'art.3 della contrattazione di II livello per come dovrebbe essere modificato sia in relazione alle assenze per malattia che per ferie **[le modifiche sono riportate in grassetto]**:

“CRITERIO 1”

*Quota parte del premio differenziato per livelli secondo l'Allegato 1 - Tabella B.1 sarà riconosciuto nel caso in cui venga raggiunto almeno uno degli obiettivi assegnati alla direzione di appartenenza ed erogato mensilmente – per 14 mensilità – e proporzionalmente ridotto dello 0,25% per ogni giorno di assenza a qualsiasi titolo. Tale riduzione non avrà effetto nei periodi di eventuali ricoveri per malattia e/o infortunio presso strutture pubbliche o private, oltre che nelle giornate di assenza per permessi elettorali/sindacali e ferie. **Per quanto attiene le assenze per malattia e/o infortunio non sul lavoro, in applicazione dell'art. 21 del CCNL, la suddetta riduzione avrà effetto qualora si verifichi un incremento individuale di tali assenze durante l'anno (1 gennaio – 31 dicembre) superiore al 4%, pari a 76 ore, rispetto alle ore lavorative annue. Le parti concordano che tale monte ore sarà rideterminato di anno in anno.***

Restano esclusi dalla riduzione i casi previsti dal co. IV dell'art. 21 del CCNL.

Inoltre, in applicazione del comma V, del medesimo art. 21, il 50% delle somme non spese dall'Ente per effetto dell'applicazione della norma in argomento verrà utilizzato dallo stesso al fine di realizzare interventi nel campo della formazione e/o welfare aziendale, previo accordo con le RSA e le OO.SS territoriali”.

Quanto alle modalità di utilizzo di dette somme verrà emanato apposito regolamento entro l'anno corrente.

Le **RSA** chiedono che tali modifiche ai preesistenti istituti vengano applicate con effetto retroattivo e, quindi, con decorrenza dal 01.01.2018.


Il **Segretario Generale** accoglie la richiesta. Fa presente, altresì, che copia del presente verbale sarà trasmessa ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per acquisirne il parere e, successivamente, sottoposta ad approvazione del Comitato di Gestione. Un successivo decreto presidenziale renderà esecutive tutte le modifiche. Inoltre, ai fini della rettifica dell'errore materiale afferente l'art. 5 della contrattazione di II livello, per come modificata con delibera del Comitato di Gestione n.03/17 e decreto del Presidente n. 82/17, si allega copia del verbale in data 28 giugno 2017, ove viene depennata, in data odierna, la frase inserita per mero errore materiale. Anche tale rettifica avrà effetto retroattivo, ossia dal 25.09 2017, data di emanazione del Decreto n. 82/2017.

A conclusione della procedura si invierà tutta la necessaria documentazione al MIT al fine riscontrare alla nota del 17 Febbraio 2017 in ordine all'attuazione di quanto rilevato in sede di ispezione del MEF. Si allega copia del verbale in data 28 giugno 2017 ove viene riportata la modifica del refuso.

Per l'Autorità di Sistema Portuale:

▶ Dr. Fulvio Lino Di Blasio Segretario Generale	
--	--

Per le OO.SS.:

▶ Gianluca SEMITAI	
▶ Alessandro MASSA	
▶ Francesco COSA	



**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR IONIO**
PORTO DI TARANTO

VERBALE DELL'INCONTRO DEL 28.06.2017

PER COME MODIFICATO IL 12.02.2018

OGGETTO: *Riapertura della contrattazione di II° livello dei dipendenti dell'Autorità Portuale di Taranto (oggi, Autorità di Sistema Portuale del Mare Ionio – Porto di Taranto) 2012 – 2015 al fine di adeguare gli artt. 3, criterio 1, e 5 della stessa alle osservazioni pervenute dal Ministero dell'Economia e della Finanza.*

Oggi, 28 giugno 2017, alle ore 13:00, a seguito di convocazione comunicata per le vie brevi come previsto nel precedente incontro del 9 giugno 2017, si è tenuto un incontro tra:

- il Prof. Avv. Sergio Prete, Presidente dell'AdSP;
- il Dr. Fulvio Lino Di Blasio Segretario Generale dell'AdSP;
- il Dr. Francesco Benincasa Dirigente della Direzione AA.GG. e Personale

e i Sigg.:

- il Sig. Gianluca SEMITAILO RSA FILT-CGIL
- il Sig. Alessandro MASSA RSA FIT-CISL;
- il Sig. Francesco COSA RSA UILTRASPORTI.

All'incontro assiste il Dr. Francesco Benincasa, Dirigente della Direzione Affari Generali e Internazionali/Programmazione/Personale, unitamente alla Dr.ssa Silvia Coppolino, Responsabile della Sezione Affari Generali e Internazionali/Programmazione/Personale.

Facendo seguito a quanto emerso nel corso della riunione del 9 giugno 2017, l'incontro odierno è teso alla definizione delle modifiche alla vigente contrattazione di II° livello formulate e registrate nel verbale della citata riunione.

Le Parti, nel recepire quanto concordato nella precitata riunione del 9 giugno danno atto della nuova formulazione degli artt. 3, criterio 1, e 5 della vigente contrattazione di II° livello come di seguito riportate:

(Art. 3, criterio 1)

“CRITERIO 1

Quota parte del premio differenziato per livelli secondo l'Allegato 1 - Tabella B.1 sarà riconosciuto nel caso in cui venga raggiunto almeno uno degli obiettivi assegnati alla direzione di appartenenza ed erogato mensilmente – per 14 mensilità – [e proporzionalmente ridotto dello 0,25 % per ogni giorno di assenza a qualsiasi titolo. Tale riduzione non avrà effetto nei periodi di eventuali ricoveri per malattia e/o infortunio presso strutture pubbliche o private, oltre che nelle giornate di assenza per permessi elettorali/sindacali.]

Il diritto al riconoscimento di tale quota parte del premio maturerà successivamente alla verifica del raggiungimento degli obiettivi dei Dirigenti e, quindi, della Direzione (mese di giugno) e sarà erogato mensilmente dal successivo mese di luglio al mese di giugno dell'anno seguente.

Ciascun Dirigente informerà il personale della propria direzione in merito agli obiettivi assegnati alla direzione stessa.

Ai Quadri verrà erogato mensilmente un superminimo onnicomprensivo come da successivo art.4.

Nell'eventualità non dovesse essere riconosciuto, ad uno o più dirigenti, il raggiungimento di nessuno degli obiettivi assegnati, il Capo del Personale, sentito il dirigente della/le Direzione/i interessata/e, formulerà specifica relazione sull'attività della/le Direzione/i e sulle performance del personale. Il riconoscimento del Premio Miglioramento della Produttività al personale della/le Direzione/i interessata/e verrà erogato a seguito dell'acquisizione di parere positivo sulla relazione da parte del Presidente e del Segretario Generale, in merito al miglioramento della qualità del lavoro, della produttività e dell'efficienza della Direzione nel suo complesso, indipendentemente dal mancato raggiungimento degli obiettivi".

"ART. 5 – PREMIO DI PRODUZIONE.

Per l'individuazione del premio di produzione, si farà riferimento al totale delle entrate della U.P.B. 1.2 "Entrate diverse", risultanti dalle scritture contabili dell'Ente e relative all'esercizio finanziario 2015.

Sarà riconosciuto al personale dipendente per tutti gli anni di vigenza della presente contrattazione, l'importo erogato nel 2015.

~~Detti importi, erogati per effetto della contrattazione vengono incrementati del 10%.~~

Nel caso in cui, dalle scritture contabili dell'Ente, risulti un incremento del totale delle entrate della U.P.B. 1.2 "Entrate diverse" rispetto a quelle dell'esercizio 2015, pari a € 20.475.155, verrà riconosciuto il seguente aumento percentuale:

fino a	€ 300.000,00	2%
da € 300.001,00	a € 500.000,00	5%
da € 500.001,00	a € 800.000,00	7%
oltre	€ 800.001,00	10%

Nel caso in cui, dalle scritture contabili dell'Ente, risulti un decremento del totale delle entrate della U.P.B. 1.2 "Entrate diverse" rispetto a quelle dell'esercizio 2015, pari a € 20.475.155, verrà applicata la seguente diminuzione percentuale:

fino a	€ -300.000,00	-2%
da € -300.001,00	a € -500.000,00	-5%
da € -500.001,00	a € -800.000,00	-7%
oltre	€ -800.001,00	-10%

Il premio così individuato è da intendersi al lordo e verrà erogato nel mese di Maggio di ciascun anno sulla base delle risultanze del rendiconto finanziario dell'anno di riferimento.

Il premio annuale non verrà riconosciuto a quei dipendenti a carico dei quali sia stato emesso un provvedimento disciplinare di cui all'art. 33 lettera d) – sospensione dal lavoro e lettera e) del CCNL, nei dodici mesi antecedenti all'erogazione dello stesso.

⊗ MODIFICA DEL 12.02.2018

Il premio non verrà erogato ai dipendenti che nel corso nei dodici mesi antecedenti all'erogazione dello stesso, dovessero causare (con l'accertamento delle responsabilità), per negligenza e/o colpa grave, giustificati e sostanziali rilievi da parte degli Organi di controllo e vigilanza (Collegio dei Revisori, Ministero ecc.), contenziosi e/o azioni legali, mancati introiti, ritardi immotivabili nell'espletamento delle pratiche/istruttorie, nocumento all'immagine dell'ente e/o comunque non rispettino i doveri di cui al C.C.N.L. vigente.

Al personale che verrà assunto nel corso dell'anno solare di riferimento verrà liquidato, se spettante, il premio in proporzione al numero di mesi in servizio.

A tal fine si considera mese intero una frazione di giorni pari o superiore a 15".

Le OO.SS. al termine dei lavori oggetto dell'incontro, hanno evidenziato la necessità di recepire quanto previsto dall'art. 21 del CCNL dei porti nel pieno rispetto dello stesso.

Le Stesse OO.SS. chiedono, per l'istante, di sospendere – temporaneamente - le riduzioni previste nel "CRITERIO 1" perché tale disposizione risulta peggiorativa rispetto a quella riportata nel CCNL dei Porti e in evidente contrasto con l'art. 21 del medesimo CCNL.

Inoltre le R.S.A. chiedono di fissare un urgente incontro per addivenire al chiesto recepimento.

Il **Presidente**, vista l'intesa raggiunta tra le Parti, rappresenta come le proposte di modifica degli artt. 3, criterio 1, e 5 della vigente contrattazione di II° livello contenute nel verbale dell'incontro del 9 giugno 2017, saranno recepite in apposito decreto dell'AdSP, successivamente al recepimento del presente verbale di accordo da parte del Comitato di Gestione (art. 10 comma 5 della L.84/94).

Taranto, 28.06.2017

Per l'Autorità di Sistema Portuale:

▶ Prof. Avv. Sergio Prete Presidente		
▶ Dr. Fulvio Lino Di Blasio Segretario Generale		

Per le OO.SS.:

▶ Sig. Gianluca SEMITAI RSA CGIL		
▶ Sig. Alessandro MASSA RSA CISL		
▶ Sig. Francesco COSA RSA UIL		

